Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica

PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLA NUTRIA *(Myocastor coypus)*

(a cura di Francesco Velatta - agosto 2016)

PREMESSA

Questo Piano regionale per il controllo della nutria è stato sottoposto in una sua prima versione ad ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art.19 comma 2 della L. 157/92 e s.m.i.
ISPRA con propria nota prot. 50859/T-A24 del 08/08/2016 (che si allega) ha rilasciato parere favorevole, suggerendo al contempo piccole modifiche ed integrazioni che sono state recepite nel presente documento.
Il piano così modificato, che interessa potenzialmente anche ambiti della Rete Natura 2000, è stato successivamente sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., ottenendo anche in questo caso parere favorevole (comunicazione di questo Servizio prot. 012757 del 25/08/2016).

1. ELEMENTI CONOSCITIVI

La nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore fitofago di media taglia legato agli ambienti umidi, originario del Sud America e importato in Italia nei primi decenni del 1900 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce. La fuoriuscita (più o meno accidentale) di animali dalle strutture di stabulazione è all'origine della formazione di popolazioni naturalizzate oggi ampiamente diffuse nel territorio italiano.
L'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (stimato per la popolazione del Lago Trasimeno in 6,95 piccoli per femmina/anno) e degli scarsi fattori di mortalità naturale, provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati. Sta di fatto che le condizioni climatiche invernali tipiche delle aree planiziali e collinari umbre non risultano sufficientemente rigide da incidere negativamente sulle condizioni fisiche della specie (Velatta, 1994).
La nutria possiede un'elevata capacità dispersiva che le ha permesso di colonizzare gran parte del reticolo idrografico dell'Umbria alle quote planiziali e collinari, con rinvenimenti sporadici anche nel distretto appenninico (Palude di Colfiorito, a 752 m s.l.m. nel Comune di Foligno) dove singoli individui sono stati ripetutamente osservati a partire dal 2013.
La specie è stata fino ad oggi segnalata in 34 Comuni della Provincia di Perugia e in 19 Comuni della Provincia di Terni (Figura 1):

- Provincia di Perugia: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montone, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Spello, Spoleto, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica;

- Provincia di Terni: Monteleone di Orvieto, Fabro, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona, Castel Viscardo, Baschi, Guardea, Montecchio, Alviano, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Amelia, Narni, Stroncone, Otricoli, Terni.

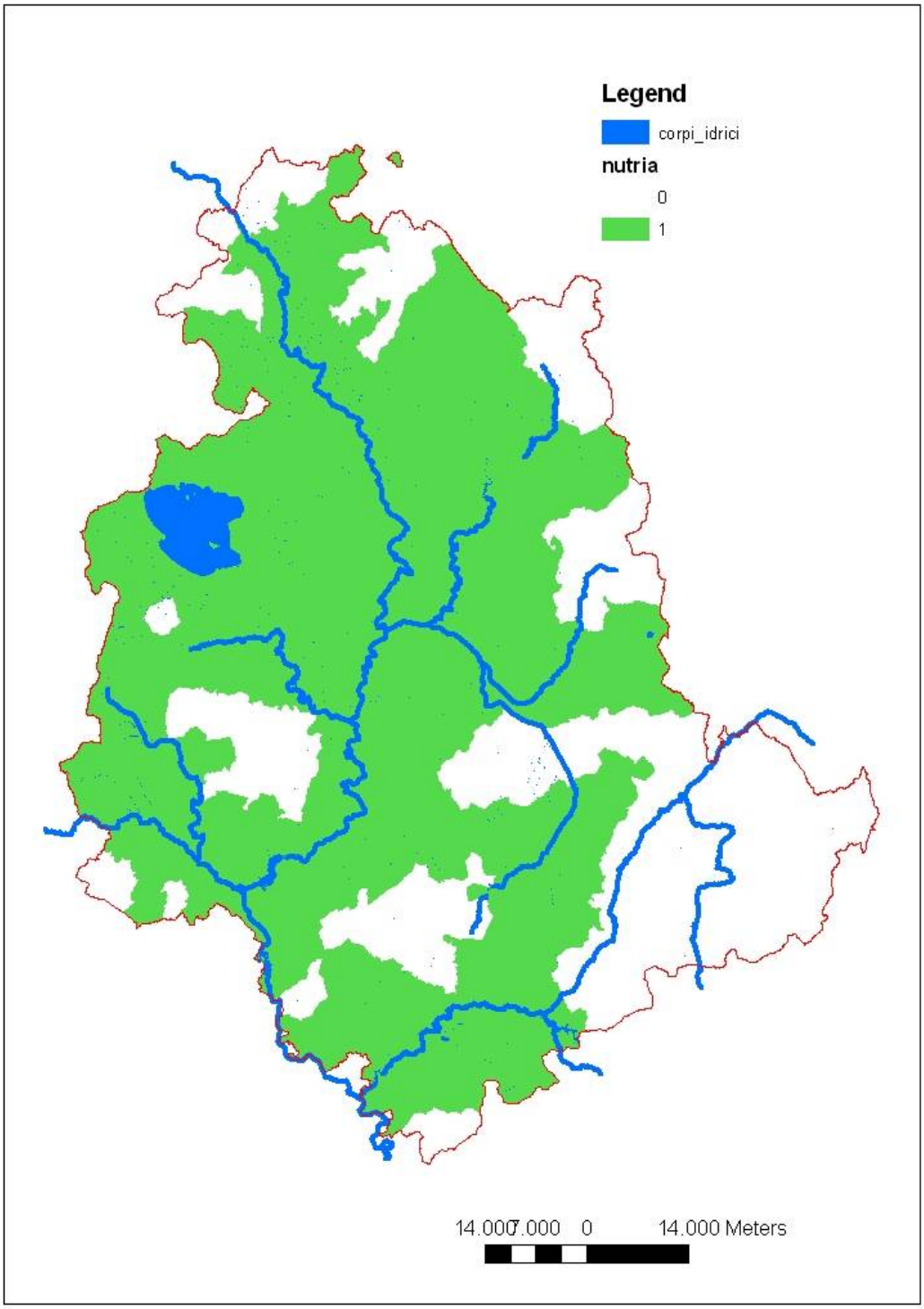

FIG.1 - Distribuzione della Nutria su base comunale

1.1. Impatti

1.1.1. Impatto sulle biocenosi

In generale, la diffusione incontrollata di specie animali e vegetali alloctone è oggi riconosciuta come uno dei principali motivi di perdita della biodiversità, impoverimento e banalizzazione degli ecosistemi locali (IUNC, 2000). In particolare, la nutria è considerata specie invasiva, che ha dato prova di rappresentare una minaccia per la diversità biologica (Raccomandazione del Consiglio d'Europa No. 77/1999).

Roditore essenzialmente erbivoro, ha una dieta generalista che comprende diverse essenze vegetali, sia spontaneee che coltivate. Il fabbisogno alimentare di un soggetto adulto si aggira su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno.

Il pascolamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, può provocare un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi (ambienti di enorme valore conservazionistico), come dimostrano i seguenti esempi:

- Boorman & Fuller (1981) hanno evidenziato come il pascolo operato dalle nutrie sia stata la causa primaria della riduzione del fragmiteto in una zona umida del Norfolk (Inghilterra), la cui estensione è passata da 121,5 ha nel 1946 a 49,2 nel 1977;
- in Italia, D'Antoni et al. (2002) hanno studiato l'impatto del roditore sulla vegetazione elofitica nella Riserva Naturale Tevere-Farfa (Roma), confrontando fra loro parcelle protette da recinzioni, con altre alle quali le nutrie avevano libero accesso. È stato così possibile dimostrare l'azione limitante esercitata dalla nutria sia sulla densità della *Phragmites* sia sulla diversità floristica, notevolmente compromessa.

È il caso di notare come gli effetti riportati nella seconda delle due ricerche sopra citate erano il risultato dell'azione di una popolazione la cui densità al momento dello studio era stimata in 0,32-0,88 individui per ettaro, valore ben inferiore a quello di 3,28 ricavato per il Lago Trasimeno alla fine degli anni '80 (Velatta & Ragni, 1991). In quest'ultima zona umida, sempre intorno agli anni '80 il canneto occupava una superficie pari a 1048 ettari (Mearelli et al., 1990), mentre nei primi anni 2000 (Cecchetti et al., 2005) si era ridotto a soli 348 ettari (-67%) ed è oggi ulteriormente diminuito: non si può certo escludere che l'erosione in questione sia stata causata anche da un sovra-pascolamento attuato dalle nutrie.

È chiaro che la riduzione delle formazioni elofitiche comporta inevitabilmente un impatto sulle zoocenosi che da esse dipendono, fino a giungere all'estinzione locale di alcune specie associate a tali ambienti. Sempre sul Lago Trasimeno, si è constatato come parallelamente alla riduzione del canneto si sia verificata una significativa flessione dell'abbondanza di alcune specie ornitiche tipiche delle zone umide (Velatta et al., 2014) fino ad arrivare alla totale scomparsa di una di esse, il Basettino (*Panurus biarmicus*), inserito nella Lista Rossa nazionale (Peronace et al., 2012) nella categoria "endangered".

La nutria può anche danneggiare le popolazioni ornitiche in maniera più diretta, specialmente provocando lo schiacciamento e l'affondamento dei nidi. Tinarelli (2002), prendendo in esame 45 zone umide campione dell'Emilia Romagna, ha potuto verificare come tre specie di uccelli acquatici (Svasso maggiore, Tuffetto e Mignattino piombato) abbiano preferito per la nidificazione i siti in cui la nutria era sottoposta a limitazione numerica.

Che la presenza della nutria possa pregiudicare lo stato di conservazione di entità faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche tipiche delle zone umide è stato evidenziato per l'Italia anche da Scaravelli & Martignoni (2000).

1.1.2. Rischi idraulici

La consuetudine della specie di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri può compromettere la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. Sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica. Nel caso invece degli scavi prodotti su canali interrati, il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde.

1.1.3. Danni alle produzioni agricole

Lo spettro trofico della nutria può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate e la specie può pertanto rendersi responsabile di asporti alle produzioni agricole. In prossimità di corpi idrici, l'impatto può essere localmente consistente, soprattutto quando vi sia carenza (spesso causata dal sovra-pascolo attuato dalle stesse nutrie) delle essenze elofitiche appetite dalla specie.
Nel triennio 2011-2013 l'ammontare dei danni provocati dalla nutria è stato pari:

- nel territorio provinciale di Perugia a € 30.101,48, pari all'1,8% del totale dei danni all'agricoltura registrati nello stesso periodo;
- nel territorio provinciale di Terni a € 2.425,88, pari all'0,17% del totale dei danni all'agricoltura registrati nello stesso periodo.

1.2. Quadro normativo

1.2.1. Norme comunitarie

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art.8 – h);
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il Regolamento impone agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie quando siano in fase di colonizzazione iniziale (art.17); se invece la specie è già ampiamente diffusa, il Regolamento ne richiede una "gestione efficace" (art.19), in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione. La scelta delle misure più appropriate deve basarsi su un'analisi costi/benefici;
- Regolamento di esecuzione (UE) 1141/2016 della Commissione del 13 luglio 2016, che adotta l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (tra cui la nutria).

1.2.2. Normativa nazionale

- Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche. In particolare l'art.19 prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica, qualora se ne ravvisi l'esigenza dettata da una delle seguenti ragioni: migliore gestione del patrimonio zootecnico, tutela del suolo, motivi sanitari, selezione biologica, tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. I piani di controllo devono essere "di norma" praticati mediante l'utilizzo di "metodi ecologici" su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS, ora ISPRA); qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. L'applicazione dei "metodi ecologici" non è quindi una prescrizione tassativa, poiché secondo il legislatore ad essi si deve ricorrere "di norma", ossia quando sia ragionevole ipotizzare che il loro impiego possa portare al conseguimento del risultato desiderato in maniera efficace ed efficiente.
  Sempre l'art.19 della L.157/92 prevede che i piani di limitazione vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

- Legge n. 394/1991 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e in particolare art. 22 comma 6. Questo prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e gli abbattimenti necessari per ricomporre eventuali squilibri ecologici avvengano in conformità al regolamento del Parco o, qualora non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione. I prelievi devono essere attuati dal personale dipendente del Parco o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra i cacciatori residenti, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;
- Legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare l'art. 11, comma 11 bis, che ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;
- Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, ed in particolare l’art.7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art. 2, che gli interventi per il controllo siano finalizzati all’eradicazione di quest’ultima e vengano realizzati come disposto dall’art.19 della medesima legge n. 157/1992.

1.2.3. Normativa regionale

- Legge Regionale 17 maggio 1994 , n. 14 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’art.28 comma 1, che prevede che gli interventi di controllo della fauna selvatica possano essere attuati anche autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dall’art. 19 della L. 157/92.
- Legge Regionale 3 marzo 1995 ,n. 9 “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette”. L’art.15, comma 4, lettera B) prevede quanto segue: “l'attività venatoria è vietata nell'intero territorio dell'Area naturale protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore dell'area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza”;
- Legge Regionale 29 luglio 2009 , n. 17 “Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria”. Art.2, comma 2: “In attuazione del disposto dell' articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le province predispongono piani finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario”.
- Legge regionale 23 dicembre 2011 , n. 18 e s.m.i. “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative”. Art.19 comma 2: “L'Agenzia, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'ente o soggetto interessato, può svolgere compiti operativi nei seguenti ambiti: (*omissis*)… e) gestione faunistica”.

- Legge Regionale 2 aprile 2015 , n. 10 e s.m.i. “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative”. L’art.2 stabilisce il riallocamento nella Regione di determinate funzioni, tra le quali vengono riportati (Allegato A, paragrafo 1, lettera e, punto vii) i “piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale”.
- Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (approvati con singoli atti di Giunta Regionale). Essi contemplano tra le azioni da incentivare il controllo delle popolazioni di specie alloctone la cui diffusione possa causare squilibri faunistici a danno delle specie autoctone.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 323/2013 “Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Umbria relative al periodo 2014 – 2020”. In questo atto, tra gli obiettivi strategici di conservazione e priorità per Natura 2000 viene indicato il controllo e l’eradicazione delle specie aliene invasive.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 540/2014 Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 Individuazione della Regione Umbria quale soggetto affidatario della gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) e affidamento all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro) della gestione del Sito di Importanza Comunitaria/Zona Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)".

1.2.4. Evoluzione della disciplina sulla specie nutria

Come evidenziato in premessa la nutria è una specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata introdotta nei primi decenni del XX secolo per scopi economici. Considerato tuttavia che l’art. 2 della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria” sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica. L’appartenenza della nutria alla fauna selvatica ha implicato pertanto che la necessaria limitazione numerica della popolazione venisse attuata secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 157/1992.

La legge n. 116/2014 ed in particolare l'art. 11, comma 11 bis, ha modificato lo status della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n.157/1992, modificando in tal senso l'art. 2, comma 2.

Di poco successiva, la Circolare Interministeriale Prot. DG DISR n. 21814, Prot. DGSAF n. 22732 del 31/10/2014, emanata dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Agricole, individuava i Comuni come nuovi soggetti competenti in materia di controllo della specie. Nella realtà umbra, tuttavia, le amministrazioni comunali si sono trovate impreparate a svolgere tale compito e di fatto l’azione di contenimento della specie ha subito una battuta di arresto.

Un’ulteriore evoluzione del quadro normativo si è infine verificata con la modifica dell’art.2 della L. 157/92 attuata con L. 221/2015 (art.7, comma 5 lett.a), che ha ridefinito la questione nei seguenti termini:

«Le norme della presente legge [L. 157/92] non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle **nutrie**, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la **gestione** e' **finalizzata** all'**eradicazione** o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono **realizzati come disposto dall'articolo 19**».

Pertanto oggi, con l'approvazione della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, la limitazione della specie, che pur rimane esclusa dalla legge n. 157/1992, deve attuarsi secondo le modalità di cui all'art. 19 della medesima legge, il che implica quanto segue:

- compete alle Regioni la predisposizione degli interventi di controllo della nutria;
- i piani di intervento devono essere sottoposti al parere di ISPRA;
- gli interventi devono essere attuati esclusivamente con metodi selettivi.

1.3. Gestione pregressa

Dal 1989 in Umbria, al fine di mitigare l'impatto della specie, sono stati attuati dalle Amministrazioni provinciali specifici piani di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992. Tale attività si è interrotta nel 2014, allorché con Legge 116/2014 di conversione del DL 24 giugno 2014 n.91, la nutria era stata esclusa dal campo di applicazione della L.157/92, il che faceva cadere il presupposto normativo che poneva in capo alle Province le effettuazioni di campagne di controllo della specie.

Attività di controllo attuata dalla Provincia di Perugia

La Provincia di Perugia ha attuato il controllo della nutria secondo due distinte modalità:

a) catture con gabbie-trappola da parte di un *team* operativo formato da personale dipendente appositamente dedicato, che provvedeva anche alla successiva soppressione dei capi intrappolati;
b) rilascio di autorizzazioni a soggetti esterni nominativamente individuati, sia per l'effettuazione di catture-soppressioni, sia per l'esecuzione di abbattimenti eseguiti direttamente con arma da fuoco. Tale attività veniva svolta a titolo volontario, senza oneri per l'Ente.

La modalità a) è stata quella esclusiva del primo periodo di intervento (fine anni '80 e inizio anni '90). Il progressivo venire meno delle risorse economiche e la contemporanea espansione dell'areale provinciale della specie hanno imposto un graduale passaggio alla modalità b), che è stata a tutti gli effetti l'unica ad essere praticata negli ultimi anni.

L'attivazione di questa seconda modalità era stata resa possibile dall'art.28 comma 1 della L.R. 14/94, che consente alle Province di attuare interventi di controllo della fauna selvatica anche avvalendosi di persone nominativamente individuate. I soggetti autorizzati al contenimento della nutria erano in prevalenza proprietari e/o conduttori di fondi agricoli interessati dai danni; altri soggetti autorizzati sono stati: guardie giurate delle AFV (Aziende faunistico-venatorie); vigili venatori volontari; cacciatori facenti parte dei comitati di gestione delle ZRC (Zone di ripopolamento e cattura); personale dipendente dei Consorzi di Bonifica.

Le trappole utilizzate dagli operatori venivano fornite dalla Provincia o, in caso di esaurimento delle disponibilità dell'Ente, potevano essere realizzate a cura e spese dei soggetti autorizzati; ogni trappola veniva comunque contrassegnata con una apposita targhetta riportante un numero di identificazione dal quale era possibile risalire al titolare dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni alla cattura-soppressione avevano di norma validità limitata ad un anno solare (rinnovabile) e riportavano l'obbligo di attenersi alle seguenti disposizioni:

- non dare in uso a terze persone le trappole;
- controllare le trappole ogni giorno;
- liberare immediatamente gli animali intrappolati appartenenti ad altre specie;
- sopprimere le nutrie catturate in maniera rapida e senza infliggere loro inutili sofferenze;
- smaltire le carcasse in conformità alla normativa vigente;
- durante la manipolazione delle trappole e degli animali, fare uso di guanti protettivi;

- allo scadere dell'autorizzazione, trasmettere alla Provincia il rendiconto delle catture effettuate.

In Tabella 1 è riportato il numero di capi catturati nel periodo 2011-2014, distinti per Comune.

TABELLA 1 - Nutrie prelevate nel quadriennio 2011-2014 nel territorio provinciale di Perugia

COMUNE	2011	2012	2013	2014	Totale
Castiglione del Lago		12	7		19
Città della Pieve				2	2
Collazzone	5	13			18
Corciano-Magione				1	1
Deruta		58	56		114
Gualdo Tadino		16	8	5	29
Gubbio	20	18			38
Magione		65			65
Marsciano		116		12	128
Marsciano-Perugia		36	19		55
Montone			11	125	136
Montone-Umbertide		8	1	5	14
Panicale	139	163	116	47	465
Umbertide		14			14
Totale	164	519	218	197	1098

Attività di controllo attuata dalla Provincia di Terni

La Provincia di Terni ha attuato (**dal 2010 al 2013**) il controllo della nutria mediante **gabbie trappola** per la cattura selettiva in vivo provviste di esche alimentari. Tutte le gabbie-trappola (di proprietà della Provincia) erano provviste di matricola identificativa. I capi catturati venivano soppressi mediante uso di armi da fuoco, come di seguito specificato:

a) abbattimento, fuori dalla trappola, con fucile con canna ad anima liscia nei calibri previsti dall'art. 13 della L. 157/1992 e caricato con munizione spezzata;

b) utilizzo della carabina cal. 22 sugli animali catturati direttamente all'interno della gabbia, avvicinando il vivo di volata alla nuca o comunque ad una distanza per quanto minima possibile dalla regione occipitale del cranio dell'animale attraverso le maglie della gabbia stessa e non prima di aver atteso che l'animale stesso si fosse tranquillizzato in presenza dell'uomo;

Le trappole di cattura erano state affidate a **n. 2 Operatori faunistici dipendenti della Provincia**, opportunamente istruiti sulle procedure di utilizzo stabilite dal protocollo operativo.

In Tabella 2 viene riportato il numero di capi catturati nel quadriennio 2010-2013.

TABELLA 2 - Nutrie prelevate nel quadriennio 2010-2013 nel territorio provinciale di Terni

ANNO	numero trappole	numero notti-trappola	Comuni di intervento	nutrie prelevate
2010	7	8	Fabro	19
2011	10	76	Fabro-Allerona-Castelviscardo	220
2012	4	30	Fabro	47

2013	4	25	Fabro-Amelia	26
Totale		139		312

2. DISPOSIZIONI E CONTENUTI DEL PIANO

2.1. Area di applicazione e Competenze

Il presente Piano di controllo è esteso a tutto il territorio regionale, ivi comprese le Aree Naturali Protette regionali e le aree urbane.

L'attività di controllo compete alla Regione, tranne nelle Aree Naturali Protette di cui alla L. 394/1991, all'interno delle quali è competente l'organismo di gestione, qualora individuato. In ogni caso, nelle more dell'approvazione dei regolamenti dei parchi regionali umbri, il presente Piano costituisce "direttiva regionale" ai sensi dell'art.22, comma 6, della L. 394/91 e s.m.i..

In ambito urbano le attività di controllo possono essere effettuate direttamente dai Comuni che intendano attivarsi in tal senso, beninteso nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano.

2.2. Durata

Il presente piano ha validità fino al 31 dicembre 2017, dopo di che sarà oggetto di revisione alla luce delle indicazioni che verranno fornite dal piano di gestione nazionale che ISPRA sta predisponendo su incarico del MATTM.

2.3. Metodi di intervento

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di nutria, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge n. 157/1992, sono finalizzati alla eradicazione della specie, non si ritiene che debba essere prevista alcuna fase preliminare di applicazione dei cosiddetti "metodi ecologici" di cui all'art. 19 della medesima legge n. 157/1992. L'applicazione di tali metodi non è infatti una prescrizione tassativa, poiché secondo il legislatore ad essi si deve ricorrere "di norma", ossia quando sia ragionevolmente ipotizzabile che il loro impiego possa portare al conseguimento del risultato desiderato in maniera efficace ed efficiente. È chiaro che il risultato dell'eradicazione di una popolazione non può che essere conseguito tramite un'attività di rimozione sistematica degli individui che la compongono. Tale impostazione è stata condivisa da ISPRA nel suo parere.

È vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

a) Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura *in vivo* tramite gabbie-trappola (seguita dalla soppressione) rappresenta il metodo più indicato, in virtù della rispondenza a requisiti buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Vanno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura *in vivo*, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco, altri vegetali appetiti dalla specie) preventivamente dotate di matricola identificativa fornita dall'Ente competente[1] o fornita a suo tempo dalle Province di Perugia e Terni.

[1] Può trattarsi, a seconda dei casi, del Servizio Regionale competente in materia di gestione faunistica, ovvero degli

L'Ente competente può autorizzare i soggetti che intendono effettuare catture a dotarsi di trappole acquistate o realizzate a propria cura e spese, previa approvazione del modello; in ogni caso, tali trappole dovranno ugualmente essere dotate di matricola identificativa fornita dall'Ente competente. Le gabbie-trappola non potranno essere cedute in uso a terzi senza l'autorizzazione dell'Ente competente, al quale andranno comunicati tempestivamente eventuali episodi di sottrazione, furto o danneggiamento.
Coloro che utilizzano gabbie-trappola date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza.

La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata, previa autorizzazione nominativa rilasciata dall'Ente competente, dai seguenti soggetti:

a.1) dalla Polizia provinciale, dalle guardie forestali e dalle guardie comunali, esclusivamente nel territorio di competenza;
a.2) da personale degli Enti delegati alla tutela delle acque, individuato dai medesimi Enti, esclusivamente nel territorio di competenza;
a.3) dal personale dell'Agenzia forestale regionale (AFOR), nell'ambito di specifiche attività ad essa affidate ai sensi dell'art.19 della L.R. n.18/2011;
a.4) dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione e dai dipendenti delle stesse aziende;
a.5) dai dipendenti degli organismi di gestione dei Parchi Regionali, limitatamente al territorio di competenza;
a.6) da operatori (anche non titolari di licenza di caccia) appositamente abilitati attraverso appositi corsi di formazione organizzati o riconosciuti dalle Province, dagli organismi di gestione dei Parchi regionali o dalla Regione;
a.7) da operatori individuati (in numero adeguato) dal soggetto gestore (ove esistente) delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, limitatamente agli ambiti territoriali affidati in gestione;
a.8) da operatori individuati (in numero adeguato) dai concessionari delle AFV-AATV, con priorità per gli agenti di vigilanza previsti dal R.R. n.35/95 (art.15, comma 1), esclusivamente nel territorio dell'azienda;
a.9) dai titolari dei Centri privati di produzione fauna selvatica e dai dipendenti del Centro individuati dal titolare, esclusivamente nel territorio dell'istituto interessato;
a.10) da operatori individuati dai Comuni (comprese ditte di disinfestazione o *pest-control*), esclusivamente in ambito urbano;
a.11) dalle guardie ecologiche volontarie istituite con L.R. 22 febbraio 1994, n.4

Le gabbie, una volta attivate, **devono essere controllate almeno una volta al giorno (due volte al giorno in periodo estivo).** Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. **Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati**.

La soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio **deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura**, in luogo appartato, mediante uno dei seguenti metodi:

- arma da fuoco consentita dall'art.13 della L.157/92. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da soggetto titolare di licenza di caccia in corso di validità e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma sempre scarica ed in apposita custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362). Qualora il soggetto autorizzato alla cattura non sia in possesso

organismi di gestione dei singoli Parchi regionali.

dell'abilitazione all'esercizio venatorio e di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, l'abbattimento dell'animale intrappolato potrà essere effettuato da altro soggetto in possesso di tali requisiti, individuato nominativamente nel provvedimento di autorizzazione;

- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto (come pure l'abbattimento) sia fatto da maggiorenni; il trasporto dovrà essere effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e in custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido o al monossido di carbonio ad alta concentrazione.

Qualora non sia possibile procedere alla tempestiva soppressione, gli individui catturati devono essere liberati entro le 12 ore dalla cattura.

I Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o *pest control* nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale.
I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti protettivi sufficientemente spessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco

L'abbattimento diretto può essere effettuato dai seguenti soggetti, purché in possesso (fatta eccezione per gli appartenenti alla Polizia provinciale) dell'abilitazione all'esercizio venatorio e di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità:

b.1) dalla Polizia provinciale, dalle guardie forestali e dalle guardie comunali, esclusivamente nel territorio di competenza;
b.2) da **operatori** appositamente abilitati attraverso appositi corsi di formazione organizzati o riconosciuti dalla Regione;
b.3) dagli **agricoltori** nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione e dai dipendenti delle stesse aziende agricole;
b.4) da **titolari di licenza di caccia durante l'esercizio dell'attività venatoria,** sia che essa stia avendo luogo nel territorio destinato alla caccia programmata, sia che stia avvenendo all'interno di aziende faunistico-venatorie (AFV) o agrituristico-venatorie (AATV), comunque nel rispetto dei periodi, degli orari e degli ulteriori vincoli previsti dal calendario venatorio;
b.5) da personale degli Enti delegati alla tutela delle acque, espressamente individuato dai medesimi Enti, nel territorio di competenza dell'Ente di appartenenza;
b.6) dal personale dell'Agenzia forestale regionale, nell'ambito di specifici progetti di gestione faunistica affidati all'AFOR ai sensi dell'art.19 comma 2 della L.R. n.18/2011;
b.7) da operatori individuati (in numero adeguato) dal soggetto gestore (ove esistente) delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, limitatamente agli ambiti territoriali affidati in gestione;

b.8) da operatori individuati (in numero adeguato) dai concessionari delle AFV-AATV, esclusivamente nel territorio dell'azienda, con priorità per gli agenti di vigilanza delle AFV e AATV previsti dal R.R. n.35/95 (art.15, comma 1);
b.9) titolari di Centri Privati di produzione della fauna selvatica e dipendenti del Centro individuati dal titolare, esclusivamente nel territorio dell'istituto interessato.

In tutti i casi ad eccezione di b.1) è richiesta autorizzazione nominativa rilasciata dal competente Servizio regionale. Ogni operatore deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa. Gli operatori individuati ai punti b.2), b.3), b.5), b.6), b.7) dovranno indossare giubbotti di riconoscimento ad alta visibilità.
È altresì proibito l'abbattimento diretto con arma da fuoco nelle zone umide e nei corpi idrici nei quali dovesse essere riscontrata la presenza della Lontra, al fine di escludere possibili abbattimenti accidentali di quest'ultima.
I periodi in cui è consentito l'abbattimento della nutria con arma da fuoco variano a seconda della tipologia di territorio interessata, come specificato nel paragrafo 2.4 e riassunto sinteticamente nella Tabella 3.

TABELLA 3 - Prelievo della nutria mediante sparo: periodi di intervento consentiti nelle diverse tipologie di territorio

TIPOLOGIA di TERRITORIO	**da SETTEMBRE a GENNAIO**	**FEBBRAIO-MARZO**	**da APRILE a LUGLIO**	**AGOSTO**
parco regionale	non consentito	non consentito	non consentito	non consentito
oasi di protezione	possibile solo nei giorni di silenzio venatorio	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile
zona di ripopolamento e cattura	possibile solo nei giorni di silenzio venatorio	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile
territorio a caccia programmata	possibile	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile
azienda faunistico-venatoria	possibile	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile
azienda agrituristico-venatoria	possibile	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile
centro privato di riproduzione fauna selvatica	possibile	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile

c) Sterilizzazione

L'eventuale applicazione di metodi di sterilizzazione può essere attuata per iniziativa di soggetti pubblici esclusivamente nell'ambito di protocolli sperimentali realizzati in aree di studio isolate da barriere ecologiche o artificiali e di limitata estensione. Tali

protocolli dovranno prevedere la marcatura (con contrassegni visibili a distanza) degli individui trattati ed il divieto di rilascio degli stessi al di fuori dell'area confinata nella quale si sta intervenendo. La cattura degli animali *in vivo* potrà avvenire anche con dispositivi diversi dalle gabbie-trappola; tali dispositivi dovranno comunque essere approvati da ISPRA prima dell'impiego. Il proponente il progetto dovrà assicurare il periodico monitoraggio della popolazione anche al fine di valutare l'entità di eventuali fenomeni di immigrazione.

2.4. Disposizioni particolari per le diverse tipologie di territori interessati

a) Parchi regionali

Nei Parchi regionali il controllo può essere effettuato esclusivamente mediante gabbie-trappola, utilizzabili durante l'intero arco dell'anno. Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate due volte al giorno.
La soppressione degli animali catturati deve avvenire mediante uno dei seguenti metodi:

- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio;
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici contenenti biossido o al monossido di carbonio ad alta concentrazione;

La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata, previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Parco, dai soggetti indicati al precedente punto 2.3 lett. a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6), a.11). Le attività di soppressione eutanasica sono riservate a persone che abbiano maturato una specifica esperienza anche a seguito della partecipazione a corsi di formazione.
Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno da parte del personale di cui al precedente punto 2.3 lett. b), nel rispetto dei limiti di competenza territoriale ivi precisati per ogni tipologia di operatore. L'organismo di gestione dell'Area Naturale protetta può richiedere al competente Servizio Regionale l'emanazione di disposizioni più restrittive.

b) Oasi di protezione di cui alla L. 157/92

Il controllo della nutria nelle oasi di protezione può essere effettuato durante l'intero arco dell'anno mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione) da parte dei soggetti elencati al punto 2.3 lett. a), nel rispetto dei limiti di competenza territoriale ivi precisati per ogni tipologia di operatore.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti può essere attuato solo in via eccezionale, in particolari situazioni di urgenza ed emergenza, su esclusiva valutazione del Servizio Regionale competente in materia di gestione faunistica. I prelievi potranno essere realizzati esclusivamente al di fuori della stagione venatoria o in giornate di silenzio venatorio, onde limitare i rischi di abbattimento di specie non-bersaglio connessi al loro sconfinamento in aree limitrofe non protette in cui sia in atto la caccia. Non potrà essere effettuata più di una sessione settimanale di abbattimento; questa dovrà svolgersi sotto la sorveglianza del soggetto gestore dell'ambito, se esistente; se il soggetto gestore non è individuato, dovrà comunque essere presente personale di vigilanza. Potranno attuare gli abbattimenti i soggetti di cui al precedente punto 2.3 lett. b.1), b.2), b.3), b.5), b.6), b.7), nel rispetto dei limiti di competenza territoriale ivi precisati per ogni tipologia di operatore.
Nelle zone umide incluse nelle oasi di protezione è consentito solo l'uso di munizioni senza piombo.
Sia nel caso di cattura-soppressione che nel caso di abbattimento diretto, le relative autorizzazioni nominative sono rilasciate dal competente Servizio Regionale. Ove esista un

soggetto gestore dell'ambito, questi può proporre alla Regione un elenco vincolante di nominativi.
Nel caso di oasi di protezione ricadenti all'interno di Parchi regionali (possibilità espressamente prevista dall'art.21 della L.R. 9/95) il controllo della nutria andrà effettuato esclusivamente attraverso le modalità previste per il Parco, previa autorizzazione dell'organismo di gestione.

c) Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui alla L. 157/92

In questi istituti il controllo della nutria può essere effettuato durante l'intero arco dell'anno mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione) da parte dei soggetti elencati al punto 2.3 lett. a), nel rispetto dei limiti di competenza territoriale ivi precisati per ogni tipologia di operatore.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti può essere attuato esclusivamente al di fuori della stagione venatoria o in giornate di silenzio venatorio, onde limitare i rischi di abbattimento di specie non-bersaglio connessi al trasferimento delle stesse in aree limitrofe non protette in cui sia in atto la caccia. Le sessioni di abbattimento dovranno svolgersi per iniziativa e sotto la sorveglianza del soggetto gestore dell'ambito, se esistente; se non è individuabile un soggetto gestore, dovrà comunque essere presente personale di vigilanza. Potranno attuare gli abbattimenti i soggetti di cui al precedente punto 2.3 lett. b.1), b.2), b.3), b.5), b.6), b.7), nel rispetto dei limiti di competenza territoriale ivi precisati per ogni tipologia di operatore.
Nelle zone umide incluse in queste tipologie di ambiti è consentito solo l'uso di munizioni senza piombo.
Sia nel caso di cattura-soppressione che nel caso di abbattimento diretto, le relative autorizzazioni nominative sono rilasciate dal competente Servizio Regionale. Ove esista un soggetto gestore dell'ambito, questi può proporre alla Regione un elenco vincolante di nominativi.
Nel caso di ZRC ricadenti all'interno di Parchi regionali (possibilità espressamente prevista dall'art.21 della L.R. 9/95) il controllo della nutria andrà effettuato esclusivamente attraverso le modalità previste per il Parco, previa autorizzazione dell'organismo di gestione.

d) Aziende faunistico-venatorie (AFV), Aziende agrituristico-venatorie (AATV)

In questi istituti il controllo della nutria può essere effettuato durante l'intero arco dell'anno sia mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione) sia tramite abbattimento diretto con arma da fuoco.

Potranno attuare le catture esclusivamente i soggetti indicati al punto 2.3 lett. a.8) e gli abbattimenti quelli di cui al punto 2.3 lett. b.4) (solo durante l'esercizio della caccia) e b.8).

e) Centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale

In questi istituti il controllo della nutria può essere effettuato durante l'intero arco dell'anno sia mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione) sia tramite abbattimento diretto con arma da fuoco.

Potranno attuare le catture esclusivamente i soggetti indicati al punto 2.3 lett. a.9) e gli abbattimenti quelli di cui al punto 2.3 lett. b.9).

f) Territorio destinato alla caccia programmata

Nel territorio a caccia programmata il controllo della nutria può essere effettuato sia mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione) sia tramite abbattimento diretto con arma da fuoco.

Le catture potranno avere luogo durante l'intero arco dell'anno e potranno essere operate esclusivamente dai soggetti indicati al punto 2.3 lett. a.1), a.2), a.3), a.4), a.6), nel rispetto dei limiti di competenza territoriale ivi precisati per ogni tipologia di operatore.

Gli abbattimenti potranno essere eseguiti durante l'intero arco dell'anno dai soggetti indicati al punto 2.3 lett. b.1), b.2), b.3), b.5), b.6), nel rispetto dei limiti di competenza territoriale ivi precisati per ogni tipologia di operatore.

Nei periodi e negli orari stabiliti dal calendario venatorio per l'esercizio dalla caccia, gli abbattimenti potranno essere eseguiti anche dai soggetti indicati al punto 2.3 lett. b.4), cioè da tutti i soggetti che ne facciano richiesta, con l'unica condizione che siano provvisti di abilitazione all'esercizio venatorio e di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e che siano iscritti all'Ambito territoriale di caccia territorialmente competente.

g) Siti della Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, si applicano le metodiche previste nelle precedenti lettere per la specifica tipologia di istituto faunistico (parco, oasi, ZRC, territorio a caccia programmata, etc.) nella quale il singolo sito ricade.
L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti può essere attuato solo al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, che va dal 1 aprile al 31 luglio.
Nelle zone umide incluse nelle aree Natura 2000 è consentito solo l'uso di munizioni senza piombo.
Inoltre, gli appostamenti temporanei eventualmente allestiti dovranno essere realizzati preferibilmente in tela, o materiali equivalenti, senza rimuovere o danneggiare elementi vegetazionali presenti *in loco*.

h) Aree urbane

I Comuni possono attivare il controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano, anche avvalendosi di imprese di disinfestazione o *pest control*.

2.5. Rendicontazione

Tutti gli operatori del controllo, qualunque sia la tipologia di territorio interessata (precedenti punti da **a** fino a **h**), sono tenuti a tenere un registro individuale dei prelievi effettuati, avvalendosi di apposito modello predisposto dalla Regione, Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica (SFMSNF). Nel registro andranno riportati, per ogni individuo prelevato, la data, la località, la tecnica utilizzata per la realizzazione del prelievo (trappolamento o sparo) e possibilmente il sesso e il peso dell'esemplare. Il registro andrà consegnato alla Regione Umbria SFMSNF entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione dei prelievi.
Nel caso di prelievi effettuati all'interno di Parchi regionali, oasi di protezione, ZRC, AFV, AATV, Centri Privati, il soggetto gestore (ove individuato) sensibilizza gli operatori a riportare correttamente i dati nel registro individuale.

2.6. Quantitativi massimi prelevabili

Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo status giuridico della specie **non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della nutria.**

2.7. Smaltimento delle carcasse

La gestione e lo smaltimento delle carcasse avverranno conformemente a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n.493 del 9 febbraio 2015 "D.G.R. 1544 del 23 dicembre 2013 - "Recepimento Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non

destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Rep. atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) - Sicurezza Alimentare RegioneUmbria"- Applicazione operativa regionale.

3. ATTUAZIONE

Le responsabilità connesse all'attuazione del presente piano sono ripartite come indicato nel prospetto seguente.

TIPOLOGIA DI ISTITUTO	INDIVIDUAZIONE OPERATORI	RILASCIO AUTORIZZAZIONI (qualora previste)	SMALTIMENTO (soggetto competente nei casi in cui non sia possibile l'interramento)
Parchi regionali	organismo di gestione del Parco, se esistente; altrimenti Regione (SFMSNF)	organismo di gestione del Parco, se esistente; altrimenti Regione (SFMSNF)	organismo di gestione del Parco, se esistente; altrimenti Regione (SFMSNF)
Oasi di protezione	soggetto gestore dell'ambito, se esistente; altrimenti Regione (SFMSNF)	Regione (SFMSNF)	soggetto gestore dell'ambito, se esistente; altrimenti Regione (SFMSNF)
ZRC e Centri pubblici prod. fauna selvatica	soggetto gestore dell'ambito, se esistente; altrimenti Regione (SFMSNF)	Regione (SFMSNF)	soggetto gestore dell'ambito, se esistente; altrimenti Regione (SFMSNF)
AFV, AATV	Concessionario AFV-AATV	Regione (SFMSNF)	Concessionario
Centri privati prod. fauna selvatica	Titolare Centro Privato	Regione (SFMSNF)	Titolare Centro Privato
Territorio a caccia programmata	Regione (SFMSNF)	Regione (SFMSNF)	Regione (SFMSNF)
Ambiti urbani (nell'ambito di eventuali interventi attuati su iniziativa dei Comuni)	Comune	Regione (SFMSNF)	Comune

Per l'attuazione del presente piano possono essere sottoscritte apposite convenzioni tra la Regione, gli organismi di gestione dei Parchi, i Comuni ed altri soggetti a vario titolo interessati quali gli Enti gestori delle acque o gli Ambiti Territoriali di Caccia.

4. MONITORAGGIO

Anche in riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 1143/2014, va assicurato un costante monitoraggio delle attività di controllo e dei risultati conseguiti, prevedendo l'invio ad ISPRA, al termine di ogni annualità di intervento, di una rendicontazione che descriva i numeri di animali rimossi suddiviso per tipologia di tecnica impiegata, per istituto di gestione faunistica

interessato e ove possibile di informazioni integrative raccolte sugli animali abbattuti. Inoltre la Regione, attraverso l'Osservatorio Faunistico, pianifica ed attua la raccolta di dati utili a quantificare gli effetti del controllo sulla popolazione di nutria.

BIBLIOGRAFIA

- Boorman L.A., Fuller R.M., 1981 – The changing status of reedswamp in the Norfolk broads – J.Appl.Ecol.,18: 241-269.
- Cecchetti A., Ficola M., Lazzerini G., Pedini A., Segantini F., 2005 - Vegetazione, habitat di interesse comunitario, uso del suolo del Parco del Lago Trasimeno - Ente Parco del Lago Trasimeno, Passignano sul Trasimeno.
- D'Antoni S., Pacini A., Cocchieri G., Pittiglio C., Reggiani G., 2002 – L'impatto della nutria (*Myocastor coypus*) nella Riserva Naturale Tevere-Farfa (Roma). In: Petrini R. & Venturato E. (Eds) – Atti del Convegno Nazionale "la gestione delle specie alloctone in Italia: il caso della nutria e del gambero rosso della Lousiana". Quaderni del Padule di Fucecchio, 2: 41-50.
- IUNC, 2000 - IUNC guidelines for the prevention of biodiversity loss caused by alien invasive species. Approved by the 51st Meeting of the IUNC Council, Gland, Switzerland,February 2000. http://iunc.org/themes/ssc/pubs/policy/invasivesEng.htm
- Mearelli M., Lorenzoni M., Mantilacci L., 1990 - Il Lago Trasimeno - Riv. Idrobiol., 29 (1): 353-389.
- Peronace V., Cecere J.G., Gustin M., Rondinini C., 2012 – Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia – Avocetta 36: 11-58.
- Scaravelli D., Martignoni C., 2000 - L'impatto di *Myocastor coypus* sulla vegetazione di zone umide nord italiane - Atti Conv. "Zone umide d'acqua dolce, tecniche e strategie di gestione della vegetazione palustre", Ostiglia (MN) 15.5.1999. Quaderni Riserva Naturale Paludi di Ostiglia 1: 217- 220.
- Tinarelli R., 2002 – L'impatto della nutria sulle zone umide dell'Emilia Romagna e considerazioni sulle misure di controllo. In: Petrini R. & Venturato E. (Eds) – Atti del Convegno Nazionale "la gestione delle specie alloctone in Italia: il caso della nutria e del gambero rosso della Lousiana". Quaderni del Padule di Fucecchio, 2: 39-40.
- Velatta F., 1994 - Risultati della campagna sperimentale di controllo della popolazione di Nutria del Lago Trasimeno - Corso "Gestione Sanitaria della Fauna Selvatica in Aree ad Elevata Vocazione Faunistica", Ozzano Emilia, 23-27 maggio 1994.
- Velatta F., Montefameglio M., Muzzatti M., Chiappini M.M., Bonomi M., Gigante D., 2014 - Tendenze evolutive della comunità ornitica nidificante delle sponde del Lago Trasimeno (2004-2014) - Alula XXI (1-2): 55-69.
- Velatta F., Ragni B., 1991 - La popolazione di Nutria (Myocastor coypus) del lago Trasimeno. Consistenza, struttura e controllo numerico - Suppl.Ric.Biol.Selvaggina, XIX : 311-326.